



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FISCALI



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Art. 1 - Definizione

1. L'Università degli Studi di Roma "UnitelmaSapienza" è iscritta all'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta ai sensi dell'art. 2 del DPCM del 15 settembre 2023.

Art. 2 – Responsabili tecnici

1. La funzione di certificazione viene svolta da uno o più responsabili tecnici (denominato "responsabile tecnico per la certificazione dei crediti fiscali" o per mera comodità "responsabile tecnico") nel rispetto delle procedure stabilite dal DPCM del 15 settembre 2023, pubblicato nella G.U. n. 258 del 04.11.2023 ("il Regolamento").
2. Il responsabile tecnico può essere scelto tra i professori di ruolo, di I o di II fascia, ovvero Ricercatori di UnitelmaSapienza e/o "Sapienza" Università di Roma, i quali presentino i requisiti di competenza tecnica indicati dal suddetto Regolamento (ed in particolare la partecipazione ad almeno 15 progetti di ricerca negli ultimi tre anni). A tal riguardo il responsabile tecnico deve svolgere tale incarico con UnitelmaSapienza a titolo esclusivo mediante un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.
In particolare, ai sensi del rinvio operato dall'art. 2, comma 6 del DPCM del 15 settembre 2023 al precedente comma 3 del medesimo articolo, il responsabile tecnico deve dichiarare:

- a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 94;
- b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti,



da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione, collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

- c) la pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati alla lettera a), ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
3. Per lo svolgimento dell'attività di certificazione il responsabile tecnico potrà avvalersi della collaborazione di professori di ruolo, di I o di II fascia, ovvero Ricercatori, purché iscritti nel ruolo di università italiane o di Stati membri dell'Unione Europea, in relazione alla specifica competenza scientifica richiesta dai progetti di ricerca per i quali viene chiesta la certificazione dei crediti fiscali. L'attività di tali professori o ricercatori sarà comunque coordinata dal responsabile tecnico, che rimane comunque responsabile della funzione di certificazione.
4. I professori e ricercatori interessati dovranno presentare domanda all'Università che procederà a nominarli con Decreto Rettorale, con propria selezione sulla base dei titoli e della competenza documentata.
5. Sarà corrisposto al responsabile tecnico un compenso fino allo 0,5% del credito da certificare. Al Consiglio di Amministrazione verrà rendicontato di volta in volta quanto incassato dall'Università e quanto corrisposto al Responsabile tecnico.

Art. 3 – Domanda di certificazione

1. Le imprese interessate potranno presentare domanda di certificazione dei propri crediti fiscali nel rispetto di condizioni e procedimento indicato dal presente Regolamento.

La domanda sarà indirizzata all'Università e dovrà contenere:

- Individuazione impresa, nome, p.iva, sede legale; legale rappresentante *pro tempore*;
- Capacità organizzativa e vocazione alla ricerca;
- Descrizione dei progetti di ricerca;
- Procedimento aziendale adottato per effettuare la ricerca;
- Risorse e mezzi destinati ai progetti di ricerca;



- Risultati della ricerca;
 - Valore del credito d'imposta riferibile ai singoli progetti di ricerca;
 - Altri dati e informazioni utili per la qualificazione dei progetti di ricerca.
2. L'Università, ricevuta la domanda, procede alla valutazione dei progetti di ricerca in ordine alla certificazione dei crediti fiscali.

In particolare, il responsabile tecnico valuta le domande presentate dalle imprese secondo i criteri stabili dalla normativa vigente.

A tal fine, il responsabile tecnico:

- verifica la documentazione allegata;
- richiede, ove ritenuto opportuno o necessario, altri documenti e ulteriori informazioni anche previa audizione dell'impresa;
- acquisisce elementi di valutazione previa verifica di banche dati e letteratura scientifica in ordine ai progetti di ricerca;
- acquisisce, ove opportuno, pareri di esperti del settore;
- formula un giudizio sulla qualificazione giuridica dei progetti di ricerca.

Al termine del procedimento valutativo il responsabile tecnico emette il suo parere motivato in ordine alla certificazione dei crediti fiscali.

L'atto conclusivo del procedimento deve essere sottoscritto dal Rettore – o da suo delegato – e dal responsabile tecnico.

3. L'impresa che presenta una domanda di certificazione dovrà pagare un corrispettivo per l'attività di certificazione pari al 1% (uno per cento) oltre Iva del valore dei crediti di imposta.

Tale importo dovrà essere pagato in due rate:

- 50% al momento di presentazione della domanda (e vale quale condizione di procedibilità);
- 50% al momento di comunicazione della conclusione del procedimento di valutazione e prima della emissione del provvedimento di certificazione dei crediti fiscali.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di predisposizione del Decreto Rettorale di promulgazione.